



Massimo Schiatti
Responsabile Fiscale e Controlli Fiscali
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.



Adozione principi contabili IAS – IFRS al bilancio individuale assicurativo (vita) - Quale futuro per l'I.R.M. ?

Roma 21 ottobre 2024

Adozione del IFRS17 - IRM Quali ipotesi in futuro?



Osservare il presente per immaginare il futuro...

Imposta sulle riserve matematiche rami vita Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265

Il co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 209 ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto- legge 24 settembre 2002, n. 209 (25 settembre 2002), l'applicazione di un'imposta nella misura dello 0,20 per cento sulle riserve matematiche dei rami vita, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (forme pensionistiche individuali).

Per il primo periodo di applicazione della norma, 2002 il comma 2-bis stabiliva che la predetta aliquota era fissata nella misura dello 0,52 per cento.

L'imposta versata era poi recuperabile quale "credito" da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'art. 41, comma 1, lett. g-quater) e g-quinqies), del TUIR.

Nella sostanza, il recupero del credito ha **connotato l'imposta stessa alla stregua di un anticipo**, pur se forfettario, dell'imposizione sui rendimenti maturati sui contratti assicurativi compresi nelle riserve, imposizione che come è noto sarebbe stata applicata quando le relative prestazioni assicurative fossero (in futuro) state erogate.

Base Imponibile I.R.M. (Circ. A.d.E. n. 85/2002)

Stato Patrimoniale – Riserve lavoro diretto (lordo riass.) voci CII n. 1 e D1 schema di stato patrimoniale del bilancio assicurativo contenuto nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

C. RISERVE TECNICHE		
II - RAMI VITA		
1. Riserve matematiche	118 81.031.281	
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	119 45	
3. Riserva per somme da pagare	120 771.809	
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	121 1.064	
5. Altre riserve tecniche	122 181.932	123 81.986.131
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE		
I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato	125 48.623.579	
II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	126 5.267.565	127 53.891.144
da riportare		142.298.042

1° moderazione applicazione IRM: maggiore assorbimento del credito d'imposta IRM consolidato dalle imprese – D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191:

ulteriore modalità di recupero dell'imposta versata



a decorrere dal 2007, qualora:

l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive di cui all'art. 6 della legge n. 482 del 1985 e all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 dovute in ciascun anno

risultava

di importo inferiore alle imposte versate ex D.L. n. 209 per il quinto anno precedente,

l'eccedenza poteva (può):

- essere compensata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, direttamente con i tributi, contributi e somme ivi previsti (*compensazione cosiddetta orizzontale - anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000*);
- essere ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Tale ulteriore modalità di recupero (compensazione orizzontale) che opera dal 2007 si è, quindi, aggiunta quella ordinaria già operante dal 2005.

2° moderazione applicazione IRM: introduzione di un CAP sull'entità dell'IRM annualmente dovuta in relazione all'ammontare del credito di imposta quando eccedente una % (percentuale) delle Riserve – Legge n. 228, sub art. 1, comma 507 (stabilità 2013):



introdotto un limite - parametrato allo stock delle riserve matematiche - all'importo complessivo del credito, al superamento del quale si riduce l'imposta da versare.

Si veda la tavola sotto indicata:

Aliquota STOCK Riserve	Anno	Aliquota STOCK Riserve	Anno
2,50%	2013	1,90%	2019
2,40%	2014	1,80%	2020
2,30%	2015	1,70%	2021
2,20%	2016	1,60%	2022
2,10%	2017	1,50%	2023
2,00%	2018	1,40%	2024
		1,25%	2025

L'aliquota dell'IRM è stata oggetto di modifiche nel tempo:

Periodo imposta	Riserve matematiche	Aliquota imposta riserve matematiche	Periodo imposta	Riserve matematiche	Aliquota imposta riserve matematiche
2002	31/12/2002	0,52%	2014	31/12/2014	0,45%
2003	31/12/2003	0,20%	2015	31/12/2015	0,45%
2004	31/12/2004	0,30%	2016	31/12/2016	0,45%
2005	31/12/2005	0,30%	2017	31/12/2017	0,45%
2006	31/12/2006	0,30%	2018	31/12/2018	0,45%
2007	31/12/2007	0,30%	2019	31/12/2019	0,45%
2008	31/12/2008	0,39%	2020	31/12/2020	0,45%
2009	31/12/2009	0,35%	2021	31/12/2021	0,45%
2010	31/12/2010	0,35%	2022	31/12/2022	0,45%
2011	31/12/2011	0,35%	2023	31/12/2023	0,60%
2012	31/12/2012	0,50%	2024	31/12/2024	0,50%
2013	31/12/2013	0,45%			

Rend. Medio
G.S. 4,64%

Rend. Medio
G.S. 2,71%

Evidenze dell'IRM e del credito sulle R.M. maturato verso l'A.F. (Modd. Unico SC e 770 Ord.)



REDDITI QUADRO RQ

INFORME AL	SEZIONE XIV Riserve matematiche dei rami vita	RQ53	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e D I dello stato patrimoniale	Valore delle riserve		Imposta dovuta		Imposta versata	
				1	2	3			
				101.549.303.788,00	609.295.823,00	182.226.768,00			
SEZIONE XVII									



CODICE FISCALE

QUADRO SX

Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

SX40	Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	Codice fiscale cedente
		1.254.161.283,89	273.725.809,48		
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario	Credito utilizzato in F24	Credito maturato per il 2017
				140.042.857,81	437.656.661,57
		Credito ulteriore maturato per il 2017	Credito residuo		
		297.636.025,18	1.090.208.210,38		
SX41	Ulteriore credito su imposta riserve matematiche	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	Codice fiscale cedente
		1.254.576.342,41	297.636.025,18		
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
				200.000.000,00	352.212.367,59



Il presupposto essenziale per l'applicazione dell'imposta IRM

Ora: l'elemento cruciale è la Riserva Matematica (RM) che:

- rappresenta il valore che l'impresa assicurativa deve accantonare per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli assicurati, sottoscrittori di polizze vita. Tale valore è calcolato con formule matematiche ed attuariali che, pur comportando variabili e calcoli prospettici, sono determinate **a consuntivo** e commisurate al valore maturato ad un determinato periodo temporale **in riferimento alle polizze vita** sottoscritte dagli assicurati le cui prestazioni sono ancora da liquidare.
- è calcolata considerando questi peculiari fattori:
 - età dell'assicurato
 - durata contrattuale
 - tasso di rivalutazione (interesse) – rivalutazione
 - prestazioni contrattualmente previste dalla polizza
- è specificamente legata alle polizze vita sottoscritte dagli assicurati da cui si generano gli obblighi futuri che le imprese devono garantire di poter assolvere.



Domani: l'elemento cruciale potrà essere la Passività assicurativa?

Per effetto della transizione da «*riserva matematica*» ➡ a «**passività assicurativa**»:

- la prima focalizzata sugli aspetti specifici delle sottostanti polizze vita (*e avente lo scopo di garantire ed onorare gli impegni / prestazioni future a favore degli assicurati*);
- la seconda concretizza criteri imperniati a valorizzare una visione complessiva di tutte le obbligazioni, finanziarie ed economiche dell'impresa, non essendo limitata a garantire gli impegni correlati a consentire il pagamento delle prestazioni contrattualmente previste nelle polizze vita.

Già nella prima fase di transizione (*dagli OIC agli IAS/IFRS*) nell'ottica di gestione del passaggio dell'«*existing business*», l'adozione dell'IFRS17 si pone due principali obiettivi:

- **Rappresentazione Fedele** ➡ delle informazioni finanziarie fornite dalle imprese assicurative affinché riflettano in modo accurato la loro situazione patrimoniale, il risultato economico e i flussi di cassa derivanti dai contratti assicurativi;
- **Uniformità** ➡ Riduzione delle differenze metodologiche tra le imprese attraverso l'armonizzazione delle pratiche contabili, migliorando la comparabilità dei bilanci tra diverse entità

Struttura della Passività Assicurativa

L'IFRS 17 distingue due tipi principali di passività assicurativa:

- **Responsabilità per la copertura rimanente (LRC)** → Questa passività quantifica l'obbligazione dell'assicuratore a fornire copertura per eventi assicurativi non ancora manifestatisi.
- **Responsabilità per sinistri sostenuti (LIC)** → Rappresenta le passività relative ai sinistri già verificatisi

Componenti della Passività

La passività assicurativa è composta da tre elementi fondamentali:

- **Best Estimate Liability (BEL)** : La stima migliore dei flussi di cassa futuri attesi derivanti dai contratti.
- **Risk Adjustment (RA)** : Un aggiustamento per compensare l'incertezza associata ai flussi di cassa futuri.
- **Margine di servizio contrattuale (CSM)** : Rappresenta il profitto atteso al momento dell'emissione del contratto, che viene riconosciuto nel tempo man mano che il servizio assicurativo viene fornito

Best Estimate Liability (BEL)

La BEL è progettata per riflettere il valore atteso delle passività assicurative, considerando le fluttuazioni future e il valore temporale del denaro. Essa fornisce un quadro chiaro e realistico delle obbligazioni future delle imprese assicurative, contribuendo a una maggiore trasparenza e affidabilità nei bilanci.

La BEL è definita come la stima probabilistica dei flussi di cassa futuri necessari per soddisfare le obbligazioni assicurative, scontata al valore attuale utilizzando un tasso d'interesse privo di rischio. Essa deve essere calcolata in modo da riflettere le informazioni più efficaci e realistiche disponibili, utilizzando metodi attuariali e statistici adeguati

Componenti della BEL

La BEL include:

- **Flussi di cassa futuri:** comprendono premi, benefici e spese previste durante la durata del contratto.
- **Sconto:** I flussi di cassa sono scontati utilizzando una curva dei tassi d'interesse priva di rischio, che tiene conto del valore temporale del denaro
- **Assumption:** Le assunzioni utilizzate nella stima devono essere basate su dati storici e proiezioni realistiche, senza margini di prudenza. Esse includono, in sintesi, fattori come mortalità, tassi di abbandono e spese operative

Le Imprese devono garantire che la BEL rispetti le normative regolamentari ad esempio Solvency II.

Risk Adjustment (RA)

Il Risk Adjustment (RA) rappresenta la compensazione richiesta dall'impresa assicurativa per assumere l'incertezza riguardante l'importo e il *timing* di flussi di cassa futuri. Ciò è finalizzato a riflettere il costo economico dei rischi non finanziari nel bilancio dell'impresa.

Metodologie di Calcolo:

L'IFRS 17 non prescrive un metodo specifico per calcolare l'aggiustamento per il rischio, ma fornisce linee guida generali. Le compagnie possono utilizzare diverse metodologie, tra cui:

1. Cost of Capital Approach → Questo metodo utilizza il costo del capitale necessario per coprire i rischi assunti. È simile alla procedura utilizzata nel Solvency II, tuttavia, l'IFRS 17 richiede che il costo del capitale sia calcolato in base allo specifico costo del capitale proprio dell'impresa.
2. Value at Risk (VaR) Approach → Il VaR ha lo scopo di stimare le perdite potenziali associate a rischi non finanziari dei contratti assicurativi. Il VaR fornisce una stima quantitativa del rischio di mercato associato ai portafogli di investimento delle imprese assicurative. Si tratta di una delle tecniche più comuni utilizzate per calcolare l'aggiustamento per il rischio.
3. Conditional Tail Expectation (CTE) Approach → Questo metodo si concentra sulla valutazione delle perdite attese in scenari estremi. In altre parole, il CTE misura la media delle perdite in scenari che si trovano sopra il livello di confidenza (rischi associati ad eventi estremi).

Margine di Servizio Contrattuale (CSM)

Il Margine di Servizio Contrattuale (CSM) è il nuovo standard contabile per i contratti assicurativi, che ha introdotto modifiche significative nella contabilizzazione delle passività assicurative. Il CSM rappresenta il profitto non ancora guadagnato associato a un gruppo di contratti assicurativi.

Il CSM è definito come la differenza tra i flussi di cassa futuri attesi e il valore attuale dei premi ricevuti. Questo margine viene calcolato al momento della emissione dei contratti e rappresenta il profitto che l'impresa di realizzare nel tempo. La funzione principale del CSM è quella di riflettere il profitto atteso che sarà riconosciuto nel conto economico man mano che i servizi assicurativi vengono forniti.

(Loss Component LC – perdita che deve essere tracciata separatamente da rilasciare immediatamente a C.E.)

Calcolo del CSM

Il CSM viene calcolato come segue:

1. Determinazione dei flussi di cassa futuri: si stima il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dai contratti.
2. Calcolo della Differenza: si sottrae il valore attuale dei premi dai flussi di cassa futuri per ottenere il CSM.
3. Riconoscimento nel Conto Economico: il CSM viene rilasciato nel conto economico nel corso della durata del contratto.

Apertura del CSM

1. Calcolo Iniziale: alla data di sottoscrizione di un contratto assicurativo, il CSM è calcolato come la differenza tra i flussi di cassa attesi (Best Estimate) e gli aggiustamenti per il rischio (Risk Adjustment). Questo valore rappresenta il profitto atteso che l'assicuratore realizzerà nel corso della vita del contratto.
2. Registrazione: il CSM viene registrato come passività nel bilancio dell'assicuratore, poiché rappresenta un obbligo futuro legato alla fornitura di servizi assicurativi.

Margine di Servizio Contrattuale

Rilascio del CSM al Conto Economico (CSM)

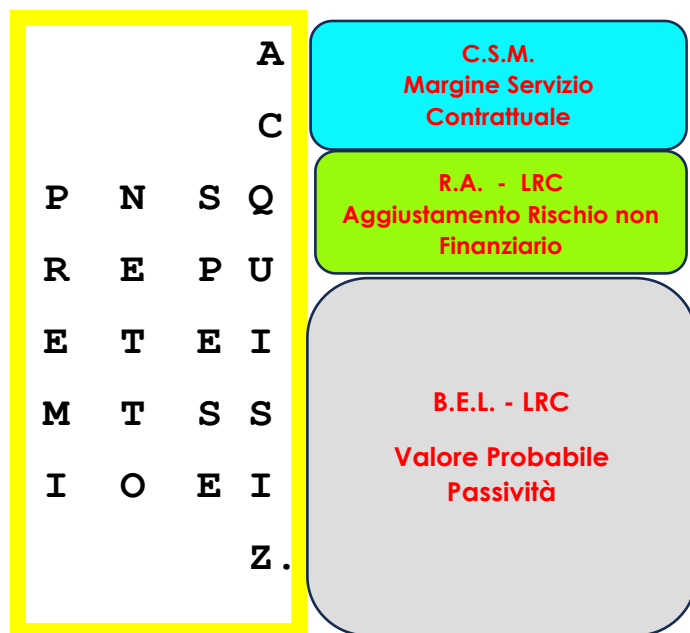
- Ammortamento: Alla fine di ogni esercizio, una quota del CSM viene ammortizzata e trasferita al conto economico in base al servizio reso durante il periodo. Questo processo riflette il principio di competenza economica, garantendo che i ricavi siano riconosciuti nel periodo in cui i servizi sono effettivamente forniti.
- Riconoscimento dei Ricavi: Il rilascio del CSM contribuisce ai ricavi assicurativi, che devono riflettere il corrispettivo atteso per i servizi forniti. I ricavi sono quindi pari all'importo dei premi pagati, rettificato per gli effetti finanziari e escluse eventuali componenti d'investimento.
- Situazioni di Contratti Onerosi: Se il valore del CSM diventa negativo, ciò indica che i flussi futuri in uscita superano quelli in entrata, rendendo il contratto oneroso per l'assicuratore. In tal caso, l'importo negativo deve essere immediatamente registrato nel conto economico.

Il CSM gioca un ruolo fondamentale nella gestione contabile dei contratti assicurativi sotto l'IFRS 17. La sua corretta apertura e rilascio al conto economico non solo garantiscono la trasparenza finanziaria, ma permettono anche una rappresentazione accurata della redditività dei contratti nel tempo. La gestione del CSM è quindi essenziale per le compagnie assicurative nel contesto della nuova normativa contabile.

SCHEMA DI SINTESI DI VALUTAZIONE DELLE “PASSIVITA’ ASSICURATIVE”

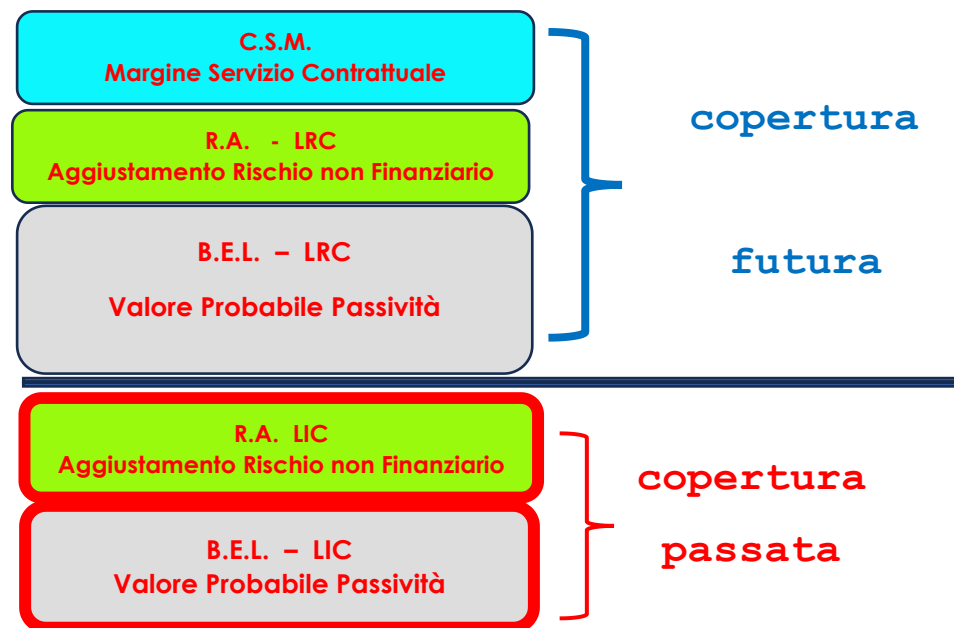
Valutazione iniziale:

prima contabilizzazione dei contratti



Valutazione successiva:

ad ogni chiusura annuale (*la BEL e RA sono rivalutate al mkt e il CSM è ammortizzato*)



LRC: si riferisce alla copertura futura (Liability for Reining Coverage or LRC)

LIC: si riferisce a passività per sinistri avvenuti che può originarsi nei periodi successivi
Liability for Incurred Claims or LIC)

New Deal – a regime, con applicazione principi IAS – IFRS al Bilancio Individuale Assicurativo (Vita) – considerazioni:

- Art. 111 TUIR

- Riserve Matematiche ramo vita
- Provvigioni contratti pluriennali

- D.L. 209/2002 e ss.

- IRM e disposizioni correlate

Normativa totalmente da riscrivere

COORDINAMENTO normativa fiscale fra
PRESENTE (Bilancio individuale OIC) e
FUTURO (Bilancio individuale IAS IFRS)

Impossibile

Applicazione IRM e futura gestione del credito IRM maturato al 31.12 dell'ultimo anno di applicazione del bilancio individuale OIC

- Regole attuali:
- 1) applicazione del CAP (1,25% delle R.M. rami vita) da commisurare allo stock del credito sulle R.M., per ultimo anno di determinazione dell'imposta IRM;
- 2) compensazione verticale ritenute ex. L. 482/85 e art. 26/ter DPR 600/73
- 3) applicazione del meccanismo di «potenziamento» del recupero del credito sulle R.M. (credito ulteriore se ritenute ex. L. 482 e 26/ter Dpr 600 dell'anno N sono inferiori all'IRM dovuta nell'anno N – 5).

Dal 1 gennaio del primo anno di applicazione al bilancio Individuale principi IAS IFRS

«cristallizzazione» e evidenza peculiare (770 e/o altro) del credito (31.12 anno precedente)

da anno 1° adozione IAS IFRS **fino a completo esaurimento CREDITO** sulle IRM
compensazione **mediante regole precedenti:**

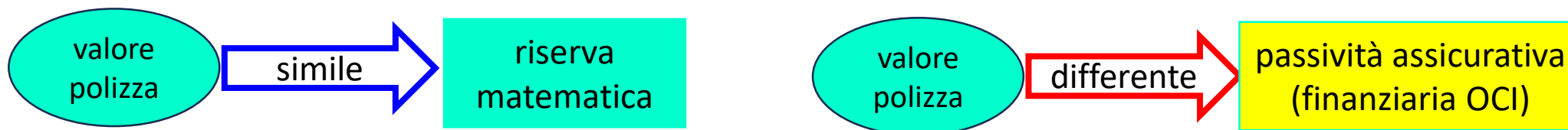
Compensazione verticale senza
limiti ritenute ex. L 482/85 e art.
26/ter 600/73 - codice 6780

Compensazione orizzontale (o cessione)
del CREDITO ULTERIORE senza limiti, con
tributi / contributi da F 24 - codice 6780

EVIDENZA movimentazione compensazione credito da 770

E dal 1 gennaio del primo anno di applicazione al bilancio individuale dei principi IAS IFRS ?

Avverrà un fisiologico scostamento fra il «valore» della polizza in capo all'assicurato rispetto a quanto iscritto, per le polizze assicurative nelle «passività assicurative» e seppur in misura inferiore, per le polizze non assicurative tipo O.C.I., nelle passività finanziarie»



Forse **dovremmo** domandarci se l'I.R.M. (*che era nata come un anticipo forfetario delle imposte dovute dal beneficiario al momento del pagamento della prestazione assicurativa*) sia ancora applicabile nello scenario futuro ?

1 ANNO APPLCAZIONE IAS – IFRS	A) polizze assicurative (+ BEL al 31.12. - BEL all'1.1.)	R. +	R -
	B) polizze non assicurative (+ passiv. finanziarie al 31.12 – passiv. finanziarie all'1.1.)	R. +	R -
	Se R di A) + B) è positivo = BASE IMPONIBILE «NUOVA I.R.M.» x aliquota ? Se R di A) + B) è negativo = NESSUNA BASE IMPONIBILE «NUOVA I.R.M.»		

E dal 1 gennaio del primo anno di applicazione al bilancio individuale dei principi IAS IFRS ?

1 ANNO APPLCAZIONE IAS – IFRS	A) polizze assicurative (+ BEL al 31.12. € 90 - BEL all'1.1. € 85)	R.+ € 5	R - € 0
	B) polizze non assicurative (+ passiv. finanziarie al 31.12 € 12 – passiv. finanziarie all'1.1. € 10)	R.+ € 2	R - € 0
	R di A) + B) = € 7 IPOTESI PER BASE IMPONIBILE «NUOVA I.R.M.» x quale aliquota ?		
2 ANNO APPLCAZIONE IAS – IFRS	A) polizze assicurative (+ BEL al 31.12. € 100 - BEL all'1.1. € 90)	R.+ € 10	R - € 0
	B) polizze non assicurative (+ passiv. finanziarie al 31.12 € 14 – passiv. finanziarie all'1.1. € 12)	R.+ € 2	R - € 0
	R di A) + B) = € 12 IPOTESI PER BASE IMPONIBILE «NUOVA I.R.M.» x quale aliquota ?		

In ipotesi, si andrebbe a applicare un «anticipo» dell' imposta sui rendimenti dovuta in fase di liquidazione dagli assicurati solamente sull'incremento annuale delle «passività assicurative e finanziarie rilevanti» e non come avviene attualmente sulla attuale grandezza a fine esercizio delle attuali Riserve Matematiche.

- DEFINIRE UNA ALIQUOTA D'IMPOSTA da applicare sulla «NUOVA» BASE IMPONIBILE;
- NON APPLICABILITA' DEL CAP (1,25% ANNO 2025 running);
- DEFINIRE LE MODALITA' DI RECUPERO DELL'IMPOSTA – LIMITI E TIMING (es. compensazione delle ritenute ex. L. 482/85 e art. 26/ter DPR. 600/73 dopo compensazione «vecchio» Credito d'imposta sulle R.M. (Ante passaggio IAS-IFRS)